



TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Il Presidente della IV Sezione Civile e dell'Ufficio Fallimenti

Sentiti i Giudici della Sezione;

visto il decreto legge n. 18 del 17/3/2020, avente ad oggetto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-, il cui art.83 dispone, ai commi 1 e 2, **con le eccezioni del comma 3**, quanto segue:

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto;

evidenziato che la circolare a firma dei G.D. del 19/3/2020, non esaustiva per la complessità dei procedimenti e la molteplicità degli adempimenti richiesti, debba essere interpretata alla luce dei principi delle disposizioni normative in vigore, che impongono la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali,

segnala quanto segue:

- 1) le attività successive al 15/4/2020, ove presuppongano attività preliminari in periodo di sospensione, debbono essere conseguentemente differite;
- 2) l'espletamento delle vendite telematiche, comportando attività da remoto, possono essere effettuate, ove il professionista non consideri pregiudizievole per il buon esito della vendita l'inibizione di accessi e/o spostamenti;
- 3) l'accesso agli uffici di cancelleria deve avvenire solo per le attività non sospese od urgenti, ove il relativo adempimento non possa essere assicurato in via telematica;

- 4) ferma la disciplina delle attività sospese, al fine di contenere i pregiudizi economici del periodo, è consigliato il compimento di attività che, con modalità telematiche e senza necessità di collaborazione di terzi - ove non impongano spostamenti ulteriori e non giustificabili o compresenze nel medesimo luogo - arrechino benefici ai professionisti ed alle parti dei procedimenti, quali a titolo meramente esemplificativo, istanze di liquidazione, piani di riparto ed autorizzazione di pagamenti.

Manda alla Cancelleria per l'affissione in bacheca, la pubblicazione sul sito del Tribunale, nonché per la comunicazione a mezzo pec a:

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI (ordine@avvocatibari.legalmail.it)
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI (ordinecommercialistibari@pec.it)
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI (segreteria@pec.ordingbari.it)
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI (oappc@archiworldpec.it)
- COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BARI (collegio.bari@geopec.it)
- ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BARI (protocollo.odaf@conafpec.it)

Bari, 23 Marzo 2020

Il Presidente della IV Sezione Civile

Raffaella Simone

